

Ancora controverso il momento in cui è efficace il diritto di recesso

Appare prevalente la soluzione, recentemente ripresa dal Tribunale di Roma, che ritiene il recesso immediatamente operativo

/ Maurizio MEOLI

Nell'ambito delle società di capitali è incerto il momento a partire dal quale, in caso di esercizio del diritto di recesso, deve ritenersi **venuto meno** lo status di socio, con perdita dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali.

Semplificando, secondo una prima ricostruzione occorrerebbe attendere la **conclusione** del procedimento di liquidazione della quota. Infatti, qualora la società adottasse una delibera uguale e contraria a quella che ha determinato il recesso, lo stesso sarebbe di fatto inefficace. Il che indurrebbe a ritenere che, nel periodo intercorrente fra la dichiarazione di recesso e la concreta liquidazione della quota, il recedente conservi lo **"status socii"**, con la possibilità di esercitare in questo periodo tutti i diritti ad esso spettanti sia di tipo amministrativo che patrimoniale. La dichiarazione di recesso non può determinare da sola lo scioglimento del rapporto sociale, ma lo stesso deve essere ricollegato a una serie di **attività** temporalmente e giuridicamente collegate, ovvero: la delibera o il fatto legittimante il diritto di recesso, la dichiarazione di recesso del socio, la comunicazione della dichiarazione alla società, il decorso del termine, la mancata revoca della delibera legittimante il recesso e la liquidazione della quota.

Il recesso nelle società di capitali si verrebbe così a configurare quale fattispecie **a formazione progressiva** (cfr. App. Milano [21 aprile 2007](#), Trib. Padova [4 novembre 2008](#), Trib. Tivoli [14 giugno 2010](#) e Trib. Tivoli [19 gennaio 2011](#), nonché, seppure *in obiter dicta*, Cass. n. [5548/2004](#), relativa a una questione antecedente alla riforma del diritto societario, e Cass. n. [22303/2013](#)). A giudizio di autorevole dottrina, inoltre, solo tramite tale ricostruzione sarebbe possibile pervenire, nell'ambito del procedimento, all'eventuale trasferimento della partecipazione a un terzo: se la titolarità della partecipazione in capo al socio viene immediatamente meno, infatti, neppure può essere ceduta a terzi.

Secondo altra ricostruzione, invece, la perdita dello **status socii** si realizzerebbe comunque con il **ricevimento** della **lettera** di recesso da parte della società, in ragione della recettività dell'atto. Le previsioni normative che dispongono la revocabilità della delibera legittimante l'esercizio del recesso o la possibilità di deliberare lo scioglimento anticipato, dunque, avrebbero il mero scopo di subordinare a **condizione risolutiva** l'efficacia immediata del recesso. In tal senso è orientata la dominante giurisprudenza di merito (Trib. Napoli [14 gennaio 2011](#), Trib. Pavia [25 agosto 2008](#), Trib. Trapani [21 marzo 2007](#), Trib. Milano [5 marzo 2007](#), Trib.

Roma [11 maggio 2005](#) e Trib. Arezzo 16 novembre 2004).

Di recente, inoltre, tale soluzione è stata fatta propria anche dal Tribunale di Roma [6 settembre 2016](#), con un provvedimento cautelare successivamente confermato da Tribunale di Roma 25 gennaio 2017. In quest'ultima decisione, in particolare, i giudici romani – dopo aver ricordato come la Suprema Corte, seppur con riferimento alle società di persone, abbia precisato che il recesso è un **atto unilaterale recettizio**, con la conseguenza che, una volta comunicato, si perde lo **status socii** nonché il diritto agli utili anche se non si è ancora ottenuta la liquidazione della quota (Cass. n. [5836/2013](#)) – sottolineano come neanche sia possibile ritenere che il socio receduto rimanga **privato di tutela** in quanto titolare di una partecipazione svuotata di tutti i diritti derivanti dal rapporto sociale.

La dichiarazione di recesso comporta infatti esclusivamente la perdita della qualità di socio e l'assunzione della veste di terzo creditore della società (credito avente ad oggetto la liquidazione della quota). Ne consegue che potrà tutelare il suddetto diritto di credito mediante gli strumenti che l'ordinamento riconosce ai **creditori** della società (ferma restando la possibilità di impugnare la delibera che giustifica il recesso, rappresentando il presupposto della validità dello scioglimento del rapporto sociale con riferimento al singolo socio). Nel caso esaminato, però, il socio receduto pretendeva di esercitare l'**azione sociale di responsabilità**, che, di regola, spetta alla società (soggetto danneggiato) e, in via di eccezione, al socio (trattandosi di ipotesi derogatoria rispetto alla generale regola sancita dall'**art. 81** c.p.c.). Tale speciale legittimazione, osserva il Tribunale di Roma, non appare suscettibile di interpretazione analogica e, pertanto, non può essere riconosciuta anche a colui che tale qualifica abbia ormai perduto, essendo receduto dalla società.

Questa seconda ricostruzione è seguita anche dallo Studio n. [188-2011/1](#) del Consiglio nazionale del Notariato e dalla massima I.H.5 del Comitato Triveneto dei Notai. E la dottrina che abbraccia tale soluzione replica ai rilievi relativi all'impossibilità di una cessione intraprocedimentale osservando come ad essa si potrebbe addvenire attraverso una **amministrazione "ex lege"** della partecipazione ad opera della società. In altri termini, dalla ricezione del recesso all'assegnazione delle partecipazioni rimarrebbero sospesi i diritti amministrativi e patrimoniali della quota per riattivarsi all'atto della nuova assegnazione della stessa.